

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 78-8987

Legge regionale n. 4/2000 s.m.i. - approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Valchiusa e l'Unione dei Comuni Montani Valchiusella per la "Realizzazione di locali ad uso didattico e laboratori - valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella". Spesa regionale Euro 75.000,00.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27-1743 del 13.07.2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15 dicembre 2017:

- sono stati individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. n. 4/00 e s.m.i., gli ambiti di intervento che si intendono attivare per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

- è stato individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento il "Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale;" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

- è stato stabilito che per la copertura finanziaria si facesse fronte con un impegno pari ad €. 13.979.450,18, disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. per il sostegno dei Piani Annuali di Attuazione finanziati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter, della Legge n. 4/2000 s.m.i, così come disciplinati con D.D. n. 246 dell'11.06.2015, n. 296 del 06.07.2016 e n. 627 del 13.12.2016.

Preso atto che:

il Comune di Valchiusa è proprietario dell'edificio ex scuole elementari, immobile che intende destinare ad uso didattico e laboratori per la valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella": da anni infatti il Comune, con la collaborazione dell'Associazione Club Amici della Valchiusella, è impegnato in una serie di attività volte a far conoscere la storia e le tradizioni del territorio nonché promuovere le attività del turismo rurale e naturalistico ed in particolare valorizzare i prodotti tipici agroalimentari locali;

in detto contesto è stato sviluppato, tra gli altri, il progetto legato alla riscoperta e utilizzo delle erbe selvatiche spontanee, iniziativa che, partendo dal censimento e classificazione del patrimonio botanico, promuove l'educazione alimentare e l'impiego delle erbe medesime;

l'iniziativa in argomento, mirata al recupero del patrimonio immobiliare da destinare al patrimonio enogastronomico regionale, rientra pienamente negli ambiti di intervento previsti dalle D.G.R. sopra richiamate n. 27-1743 del 13.07.2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15 dicembre 2017:

il Comune di Valchiusa ha promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il procedimento di Accordo di programma convocando la prima Conferenza in data 11 febbraio 2019 nel corso della quale le Parti (Comune di Valchiusa, Unione dei Comuni Montani Valchiusella e Regione Piemonte) hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di accordo di programma, ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 4 del 21.02.2019 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 21 marzo 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma e delle relativa scheda intervento allegata allo stesso (come da Verbale agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport).

Ritenuto, pertanto, di approvare, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio coinvolto mediante la "Realizzazione di locali ad uso didattico e laboratori – valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella" il suddetto schema di Accordo di programma, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad € 82.500,00, è assicurata:

per € 75.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili con la D.G.R. 27-1743 del 13 luglio 2015 modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 la cui gestione è disciplinata con D.D. n. 246 dell'11.06.2015, n. 296 del 06.07.2016 e n. 627 del 13.12.2016, la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte con nota n. prot. n. CM/aca/18/31314 del 12.11.2018;

per € 7.500,00 dalle risorse rese disponibili sul cap. 6130/1 del Bilancio dell'Unione dei Comuni Montani Valchiusella.

Accertata la conformità del presente atto alla D.G.R. 2-3277 del 10 maggio 2016 "Restituzione fondi e aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. (art. 19 l.r. 6/2016). Autorizzazione a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018."

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma" e sm.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di programma, tra la Regione Piemonte il Comune di Valchiusa e l'Unione dei Comuni Montani Valchiusella finalizzato alla "Realizzazione di locali ad uso didattico e laboratori – valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella" di cui all'allegato A) e la scheda intervento Allegato 1), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare il Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato alla sottoscrizione del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad € 82.500,00 è assicurata:

per € 75.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili con la D.G.R. 27-1743 del 13 luglio 2015 modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 la cui gestione è disciplinata con D.D. n. 296 del 6 luglio 2016 integrata con D.D. n. 627 del 13 dicembre 2016; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte con nota n. prot. n. CM/aca/18/31314 del 12.11.2018;

per € 7.500,00 dalle risorse rese disponibili sul cap. 6130//1 del Bilancio dell'Unione dei Comuni Montani della Valchiusella;

- di dare atto che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 2.766.850,18 così determinate:

-

€ 13.979.450,18 disponibilità complessiva a cui vanno dedotti:

€ 75.000,00 del presente Accordo;

€ 450.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Barolo per "Realizzazione nuova area di Parcheggio a servizio del Castello di Barolo";

€ 99.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Albugnano per "Realizzazione enoteca regionale e annesso punto di informazioni turistiche";

€ 250.000,00 importo contributo Accordo di Programma con il comune di Cella Monte per la "Riqualificazione Palazzo Carisio da adibire ad ostello";

€ 36.000,00 importo contributo Accordo di Programma con la Provincia di Biella per la "Valorizzazione turistica dell'area montana della Conca d'Oropa - Progetto di fattibilità";

€ 500.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Fossano per la "Realizzazione di un polo di arte contemporanea diffuso ed alla valorizzazione del centro storico –

Riqualficazione della ex chiesa di Santa Maria del Salice” approvato con D.G.R. n. 56-8110 del 14/12/2018;

€ 500.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Grazzano Badoglio per la “Ristrutturazione edificio denominato ex scuole di Grazzano” approvato con D.G.R. n. 17-7038 dell’8/6/2018;

€ 350.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Frabosa Soprana per il “Completamento illuminazione delle Grotte di Bossea” approvato con D.G.R. n.18-7039 del 14/6/ 2018;

€ 2.000.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Roddi per il “Restauro e rifunzionalizzazione Castello di Roddi” approvato con D.G.R. n. 27-7013 dell’8 giugno 2018;

€ 448.000,00 importo contributo Accordo di programma con l’Unione Montana Alta Val Tanaro l’Unione Montana Alta Val Tanaro, i Comuni di Bagnasco, Garessio, Nucetto, Ormea, Priola con l’adesione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la “Valorizzazione turistica della linea ferroviaria Ceva – Ormea” approvato con D.G.R. n. 33 – 6093 del 07.12.2017;

€ 500.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Sant’Ambrogio di Torino per la “Riqualficazione urbana degli accessi e dei parcheggi e realizzazione servizi igienici presso il piazzale della Sacra” approvato con D.G.R. n. 24 – 5558 del 29.08.2017;

€ 1.000.000,00 importo contributo Accordo di programma per il “Restauro e valorizzazione del Forte Albertino — Rifacimento tetto - Primo lotto” D.G.R. n. 17-4734 del 6.3.2017;

€ 924.600,00 importo contributo Accordo di programma per la “Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO” D.G.R n. 198-4687 del 20.02.2017;

€ 1.500.000,00 “Bando rifugi” approvato con D.GR. 47-4521 del 29.12.2016;

€ 2.000.000,00 importo contributo Accordo di programma “Realizzazione ciclostrada Canale Cavour” approvato con D.G.R. n. 37-3698 del 25.7.2016;

€ 580.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Barolo per la “Ristrutturazione e redistribuzione degli spazi interni della manica Nord del Castello di Barolo approvato con D.G.R. n. 31-3654 del 18 luglio 2016”.

- di dare atto che il suddetto Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Valchiusa successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO "A"

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI VALCHIUSA E L'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIESELLA PER LA "PARZIALE RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI AD USO DIDATTICO E LABORATORI - VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VALCHIESELLA".

PREMESSO CHE

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 n. 36-4282 del 28.11.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di € 13.979.450,18, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazione, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento lo "Sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica montana: interventi volti alla realizzazione, al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio strutturale ed infrastrutturale esistente nel territorio montano piemontese" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

l'ex Comune di Vico – ora Valchiusa – nell'ambito di un proprio progetto di crescita e sviluppo, intende adeguare un immobile di proprietà, ex edificio scuole elementari, per lo svolgimento di attività di promozione turistica del territorio e conseguente crescita economica delle piccole realtà alpine esistenti e per la tutela della cultura locale e dell'ambiente;

il territorio sopra coinvolto, ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio, capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;

alla luce di quanto sopra rende pertanto opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Valchiusa di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di "Parziale ristrutturazione per la realizzazione di locali ad uso didattico e laboratori- Valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la sopra D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015 n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017;

vista la nota del 31 dicembre 2018 con la quale viene proposta dall'ex Comune di Vico Canavese, ora Valchiusa, l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

con decreto n. 10 del 12 febbraio 2019 il Commissario Prefettizio del Comune di Valchiusa ha trasferito la "Funzione " di "Ufficio tecnico" all'Unione di Comuni Montani Valchiusella e che pertanto le attività di progettazione, affidamento lavori, liquidazioni e collaudo, vengono svolte dall'Unione Montana:

a seguito di quanto sopra, ai fini del presente Accordo, il Comune di Valchiusa assume il ruolo di soggetto "Proponente e Cofinanziatore" mentre l'Unione di Comuni Montani Valchiusella quello di "Attuatore e beneficiario";

visto il progetto definitivo dell'intervento in argomento approvato dal Comune di Valchiusa con Decreto del Commissario Prefettizio n. 15 del 12 marzo 2019 dell'importo di € 82.500,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Decreto n. 5/21019 del 22 marzo 2019 il Presidente dell'Unione Montana ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona del geom. Guaita Mara e del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Lissolo Gianni.

CONSIDERATO

che il Comune di Valchiusa ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 11 febbraio 2019, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4. del 21 febbraio 2019;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 21 marzo 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente

Accordo e del relativo Allegato secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

TRA

la **Regione Piemonte** rappresentata dall'Assessore Antonella Parigi giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. /A12/PRE del 2019 in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. ... del di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

Il **Comune di Valchiusa** rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la carica in Valchiusa – Largo Gillio, 1, n attuazione di quanto previsto con la D.C.C. n. ... del di seguito, per brevità citata come "Comune"

L'**Unione di Comuni Montani Valchiusella**, rappresentato dal Presidente, domiciliato per la carica in Alice Superiore, n attuazione di quanto previsto con la D.G.U. n. ... del di seguito, per brevità citata come "Unione"

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di "Parziale ristrutturazione per la realizzazione di locali ad uso didattico e laboratori- Valorizzazione della cultura materiale della Valchiusella" di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Valchiusa;
- l'Unione di Comuni Montani Valchiusella.

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma e cofinanziatore, è il Comune di Valchiusa.
2. Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il geom. Guaita Mara in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.
3. Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è l'Unione Comuni Montani Valchiusella

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto , promotore e cofinanziatore dell'Accordo : il Comune di Valchiusa;
- per soggetto attuatore e beneficiario: l'Unione di Comuni Montani Valchiusella;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), designato dall'Unione Montana per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto individuato dall'Unione Montana;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

1. Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 82.500,00

2. Il finanziamento dell'intervento di cui al comma 1) viene posto per € 75.000,00 a carico della Regione Piemonte e per € 7.500,00 a carico dell'Unione Montana - Comune di Valchiusa risorse trasferite dal Comune
3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 75.0000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 .
4. Le restanti risorse, pari ad € 7.500,00 ,sono state impegnate a cura dell'Unione Montana con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Montagna n. 21 del 12 marzo 2019 – cap 6130,1 del Bilancio dell'Ente.
5. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per la realizzazione dell'intervento, utilizza un sistema di contabilità separata
7. In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle "schede intervento" allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.
8. Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Sindaco del Comune di Valchiusa. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:
il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
dovrà inoltre essere prodotta:
copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 14/8/2015 (schema approvato con D.D. n. 246 dell'11.06.2015, integrato con D.D. n. 296 del 06.07.2016 e n. 627 del 13.12.2016) tra Finpiemonte S.p.A. e la Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. prot. n. CM/aca/18/31314 del 12.11.2018.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

- a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, ed il Comune di Valchiusa, quale organismo di promozione e l'Unione dei Comuni Montani Valchiusella soggetto beneficiario e attuatore, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
- b) il soggetto attuatore dell'intervento garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- c) il soggetto attuatore provvede, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- d) il soggetto attuatore garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- e) Il soggetto attuatore dovrà costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso dell'edificio oggetto dell'intervento finanziato con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Valchiusa o da un suo delegato, che lo presiede, dal Presidente dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 16

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 17

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 18

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 19 Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 20 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 21 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 22 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Valchiusa che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 23

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Valchiusa

Unione dei Comuni Montani Valchiusella

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento